COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

LUCIFERO 301, 302
PRESIDENTE 302
BREGANZE 302

Proposta di legge (*Discussione*):

CARCATERRA ed altri: Modifiche alla tabella alligata al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello. (*Urgenza*). (800). 302
PRESIDENTE 302, 303
VISCHIA, *Relatore*. 302, 303
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 303
CACCURI. 303
FACCHIN. 303

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

PERLINGIERI: Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori. (1253). 303
PRESIDENTE 303, 304, 305, 306
FACCHIN, *Relatore* 303, 306
FODERARO. 304, 305, 306
CAVALLARI VINCENZO 304
MURDACA 305
PERLINGIERI 305
BREGANZE 305
DI GIACOMO 305
MARTUSCELLI 305
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 305, 306

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio*):

AMATUCCI: Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture e abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma II, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari. (1466) 306
PRESIDENTE 306

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53. (1580) 307
PRESIDENTE 307

Votazione segreta:

PRESIDENTE 307

La seduta comincia alle 9,45.

CACCURI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

LUCIFERO. Signor Presidente, come è noto, il Presidente della Camera ha disposto la sospensione delle sedute pubbliche precisando che i lavori delle Commissioni perma-

nenti sono rimessi alla discrezione dei Presidenti delle Commissioni stesse. A me sembra che noi, oggi, per un atto di deferenza nei riguardi del Presidente della Camera, dovremmo sospendere il lavoro legislativo della nostra Commissione, ponendoci sulla stessa linea del Presidente. Ciò sopratutto poiché la riunione odierna è in sede legislativa; sarebbe più opportuno, secondo me, attenersi alle disposizioni del Presidente; né, d'altro canto, abbiamo in esame provvedimenti gravati da date di scadenza.

PRESIDENTE. È esatto che il Presidente della Camera si è affidato alla discrezione dei Presidenti per quanto attiene alle sedute delle Commissioni. L'onorevole Tosato – che è il Presidente di questa Commissione – ieri sera ebbe a ritenere che, essendo ormai il lavoro legislativo in corso e la seduta fissata, sarebbe stato opportuno procedere allo svolgimento della seduta odierna. Peraltro, delle considerazioni svolte oggi dall'onorevole Lucifero si è già tenuto debito conto, tanto che si è proceduto ad una specie di stralcio dell'ordine del giorno, allo scopo di procedere all'esame soltanto di quelle proposte e disegni di legge che rivestono una certa urgenza ed importanza.

LUCIFERO. Non voglio ritornare sulle argomentazioni già svolte: per un senso di omogeneità parlamentare e anche per deferenza al Presidente della Camera, io avanzo proposta formale di sospendere il lavoro legislativo della nostra Commissione e chiedo che su di essa si voti dichiarando però di aderire alla volontà della Commissione qualora la mia proposta non fosse approvata.

BREGANZE. Mi sembra, molto sommessamente, che la proposta non debba essere accolta perché il Presidente della Camera, è vero, ha disposto la sospensione dei lavori della Assemblea ma ha altresì lasciati liberi i Presidenti delle Commissioni di decidere, sentito il parere, ovviamente, dei membri delle rispettive Commissioni. Il Presidente della Camera ha precisato che ove si verificasse il caso di proposte di legge già mature per la discussione o che presentassero qualche urgenza, si dovesse procedere senz'altro alla loro discussione.

Non mi sembra, quindi, che si possa parlare in questo caso, di una mancanza di riguardo verso il Presidente Leone, che, anzi, procedendo nell'esame di questi provvedimenti, interpreteremmo lo spirito della sua disposizione, trattandosi di provvedimenti di una certa urgenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva fatta dall'onorevole Lucifero.

(*Non è approvata*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra ed altri: Modifiche alla tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello. (800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Carcaterra, Troisi, Del Vescovo e Turnaturi: «Modifiche alla tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzione di appello».

L'onorevole Vischia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VISCHIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la tabella *L*, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, col quale veniva approvato il testo dell'ordinamento giudiziario, determina i tribunali ai quali debbono essere addetti presidenti e procuratori della Repubblica con funzioni di cassazione e consiglieri istruttori e procuratori aggiunti con funzioni di appello.

Quasi tutti i capoluoghi di regione hanno presidenti e procuratori della Repubblica con funzioni di cassazione e consiglieri istruttori e procuratori aggiunti con funzioni di appello, tranne il Tribunale di Bari e il Tribunale di Catania dove il consigliere istruttore ha funzioni di appello.

I proponenti richiamano l'attenzione della Camera sul fatto che il Tribunale di Bari è uno dei tribunali che ha emesso nello scorso anno un numero di sentenze civili e penali assai superiore ai tribunali di altre città, quali Bologna, Firenze, e Venezia. Anche tenendo conto delle Preture dipendenti dal Tribunale di Bari, rispetto a Bologna, Firenze e Venezia, il numero di esse è maggiore per Bari.

Non si vede quindi la ragione per la quale il Tribunale di Bari debba essere trattato diversamente dagli altri e pertanto i proponenti chiedono che sia modificata la tabella *L*.

Io esprimo parere favorevole facendo presente, peraltro, che bisogna trovare, sul piano concreto, la soluzione del problema che a quanto pare non è tanto facile per deficienza numerica di magistrati di quei gradi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io penso che la discussione di questo provvedimento non possa essere conclusa oggi dato che, anche approvando il provvedimento, con esso non si creano i magistrati occorrenti agli uffici. La proposta di legge prevede «la modifica della tabella *L*». A parte la considerazione che non è possibile modificare una tabella senza modificare correlativamente le altre, sta di fatto che si vogliono creare posti per quattro magistrati di grado IV e quattro magistrati di grado V che non potranno coprirsi data la mancanza di magistrati di quei gradi. Bisognerebbe quindi o aumentare i ruoli, o spostare dei magistrati da altre sedi. L'aumento dei ruoli, credo, sia impossibile perché occorrerebbe l'autorizzazione del tesoro per la maggiore spesa. Il Parlamento potrebbe, è vero, approvare la legge, ma allora si andrebbe ad urtare contro l'articolo 81 della Costituzione circa la copertura della spesa.

Un'altra via sarebbe quella di spostare i magistrati da altre sedi, riducendo quelle piante organiche. Ora, il Ministero di grazia e giustizia non è contrario a tali modifiche ma ritiene che esse si debbano fare con una revisione generale di piante organiche, perché solo così sarà possibile avere un panorama completo della situazione. Il ruolo non è dato dal numero terminale dei magistrati, ma dal numero dei posti esistenti.

CACCURI. Ma si possono fare le variazioni con decreti.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* No, non è possibile ciò; l'ultima modifica del 1951 venne fatta con un decreto delegato. Io comprendo, peraltro, benissimo il suo desiderio, onorevole Caccuri, di dare presto alla sua città i magistrati necessari, desiderio che riconosco legittimo; però si deve precisare ciò che si deve fare per raggiungere lo scopo.

FACCHIN. Desiderei sapere se per l'assegnazione dei magistrati in determinati tribunali esistono dei criteri di carattere generale e, nel caso, quali sono i criteri per determinare le assegnazioni.

CACCURI. Vorrei insistere sul concetto che quando si tratta di aumentare la pianta organica dei magistrati è necessaria la revisione accennata dall'onorevole sottosegretario ma quando si tratta di variazione io credo che sia sufficiente un decreto.

Infatti, in occasione di altre modifiche alla pianta organica si è proceduto con un decreto.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma si trattava sempre di un decreto delegato. Le pare che l'autorità amministrativa, nella fattispecie, il Ministero di grazia e giustizia, possa modificare le competenze ?

VISCHIA, *Relatore.* Propongo, allo stato delle cose, di rinviare la discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario del cui fondamento non possiamo non tener conto, penso anche io che sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo provvedimento, sia per poter meglio esaminare il parere favorevole espresso dalla Commissione finanza e tesoro sul provvedimento, sia per stabilire se per attuare il provvedimento si debba aumentare l'organico dei magistrati o se invece si possa solo modificare con spostamenti l'organico esistente. In una prossima seduta, sulla scorta di queste notizie, sarà possibile esaminare questo provvedimento su un terreno pratico.

Se non vi sono obiezioni, la discussione di questo provvedimento è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori. (1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori ».

L'onorevole Facchin, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FACCHIN, *Relatore.* La proposta di legge del collega Perlingieri tende ad aumentare il limite di valore della competenza dei conciliatoti e dei pretori e il limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.

Tralasciando i precedenti che hanno spostato nei diversi tempi la competenza dei giu-

dici in questione, ricorda il proponente che attualmente le competenze sono fissate dalla legge 12 maggio 1949 n. 273, la quale ha elevato a lire 10 mila le competenze del conciliatore, a lire 100 mila quella del pretore, mantenendo immutato il limite di lire 50.000 fissato dal citato decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1947, n. 247, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina in base a tributo erariale, ai sensi dell'articolo 15 del codice di rito.

È da tenere presente, altresì, che la legge citata elevava da lire 600 a lire 2.000 il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità a norma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, mantenendo assogettato all'appello, senza limite di valore, le decisioni del conciliatore emesse nelle cause di sfratto e in quelle relative ai contratti di locazione di beni immobili.

La ragione che portò a suo tempo all'aumento di valore fu la svalutazione monetaria e oggi, in sostanza, la proposta Perlingieri si ispira agli stessi criteri.

Egli propone, pertanto, che la competenza del giudice conciliatore sia elevata a lire 50 mila e quella del pretore a lire 500 mila.

Con una norma transitoria si stabilisce che le cause pendenti siano regolate dalla legge attualmente in vigore.

Infine, per quanto riguarda l'inappellabilità delle sentenze propone che il limite di valore sia portato a lire 30 mila e che vi siano comprese anche le cause di sfratto e quelle relative a contratti di locazione di immobili.

In linea di massima, il relatore è favorevole alla proposta pur dovendo esprimere alcune riserve circa i limiti dell'aumento. Mi sembra che il limite della competenza del conciliatore, in lire 50 mila possa accogliersi. Viceversa mi sembra troppo elevato portare il limite di competenza del pretore a lire 500 mila. Questo limite potrebbe essere fissato nella misura di lire 250 mila che io ritengo più equa.

Inoltre, per quanto riguarda l'inappellabilità delle sentenze, concordo con il proponente di mantenere la somma di lire 30 mila. Tuttavia, escluderei le cause di sfratto e quelle relative a contratti di locazione per le quali manterrei la competenza del pretore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FODERARO. Che i limiti della competenza per valore debbano essere elevati a me pare risulti non soltanto dalla svalutazione della moneta ma anche dal fatto che, alla stregua delle statistiche che ho avuto modo di consultare, anche come relatore del bilancio della giustizia, i tribunali sono effettivamente gravati di cause per un valore di 200-300 mila e forse anche 400 mila lire.

Da queste statistiche risulta che mentre ci sono, per conseguenza, delle preture in cui si lavora pochissimo nel ramo civile, ci sono, come tutti voi ben sapete, dei tribunali il cui lavoro asfissia addirittura quei magistrati già numericamente insufficienti. Che in linea di massima sia necessario aumentare le competenze per valore dei conciliatori e specialmente dei pretori mi pare perciò che sia fuori dubbio. Sta a vedere, però, quale debba essere il limite. Penserei che la discussione vada quindi portata esclusivamente su tale limite e non solo sul limite del pretore ma specialmente sul limite del conciliatore. Anche tenendo conto che è spesso affiorata una tendenza favorevole a sopprimere il giudice conciliatore che non dà le garanzie del magistrato di carriera, ho qualche dubbio circa il limite di 50 mila lire proposto per il conciliatore, limite che penso potrebbe essere dimezzato, e stabilito in 25-30 mila lire, cifra che considererei, per il conciliatore, invalicabile.

Il limite di 500 mila lire per il pretore a me sembra invece più che giustificato e in questo mi permetto di dissentire dal relatore. In realtà le cause di valore di 500 mila lire, che gravano tanto sui tribunali, possono essere benissimo affrontate dal pretore il quale ha una competenza penale che importa una responsabilità ben maggiore. Il pretore, anche se trattasi di un giovane auditore, preparato in materia civilistica, decide di questioni che più che a principî generali di diritto si rifanno a considerazioni di fatto. Egli è anzi in grado più del tribunale di esaminare tal genere di questioni per la conoscenza diretta che ha di persone e di cose.

Mi associo a tutte le altre osservazioni fatte dal relatore a proposito dell'articolo 2 e 3, specie per quanto riguarda le cause di sfratto. Concludendo, invito la Commissione a voler decidere questa questione oggi stesso: non ho ancora presentato la relazione al bilancio del Ministero di grazia e giustizia perché vorrei dare atto che il Parlamento su questo e su altri due problemi, già accennati nella relazione come una necessità, abbia già espresso il suo avviso favorevole approvando i provvedimenti ad essi relativi.

CAVALLARI VINCENZO. Sono d'accordo sulla opportunità di elevare il limite di competenza e sul principio di consentire l'appello anche se non si raggiunge la somma

contenuta nel primo comma dell'articolo 3 della proposta di legge.

Per quanto riguarda la misura dell'aumento – mi pare che a ciò, in sostanza, si sia ridotta la nostra discussione – mentre sono d'accordo sulla competenza di 50 mila lire per il conciliatore, somma che oggi non può essere considerata eccessiva, nutro qualche perplessità per il limite di 500 mila lire da assegnare al pretore. Né mi sembra perfettamente calzante l'argomento addotto dall'onorevole Foderaro il quale ha fatto un parallelo con le sentenze penali. Su questo piano si arriverebbe a cifre di parecchi milioni!

MURDACA. Vorrei sapere se si è tenuto conto che aumentando il limite di competenza dei pretori il loro lavoro viene ad aumentare considerevolmente, mentre non diminuisce il lavoro dei Tribunali, che saranno chiamati a giudicare in seconda istanza sulle sentenze dei Pretori.

FODERARO. Tutto ciò può esser vero, ma altra cosa è giudicare in prima istanza e altro è giudicare in grado di appello dove si giudica sugli atti e quindi non vi è tutta la fase del periodo istruttorio che prende tanto tempo al magistrato.

PERLINGIERI. Mi rimetto, ovviamente, a quello che la Commissione deciderà. A proposito delle competenze, però, vorrei fare una considerazione: noi ci dobbiamo preoccupare principalmente che la giustizia funzioni per il popolo; ci dobbiamo preoccupare di rendere la giustizia aderente alle necessità del popolo e non tanto del fatto che un ufficio possa essere maggiormente caricato di lavoro in luogo di un altro. Ricorrere al pretore è molto più agevole che ricorrere in tribunale; il costo della giustizia pretoria è meno alto di quello della giustizia del tribunale. Tutto ciò consiglia di attuare questo adeguamento del limite di valore della competenza, in maniera adeguata ai tempi. Si tratta, in sostanza, di adeguare all'attuale parametro monetario la competenza per valore.

BREGANZE. Sostanzialmente condivido le perplessità degli onorevoli Facchin e Cavallari. Effettivamente la cifra di 500 mila lire mi sembra eccessiva, mentre quella di 250 mila lire, proposta dal collega relatore, corrisponderebbe presso a poco al ragguaglio monetario. Si ricordi che nel periodo anteguerra la cifra di competenza del pretore era fissata fino al lire 5 mila; si consideri anche che attualmente le preture sono cariche di incombenze anche extra giudiziali onde, praticamente, diventa impossibile caricarle di un ulteriore lavoro, come ha fatto osservare il collega Murdaca.

Sarei del parere di ridurre il limite del pretore a 250 mila lire.

Colgo l'occasione inoltre per invitare il rappresentante del Governo a far prendere in esame altri due settori che debbono essere rivisti e che hanno una certa connessione con quello in esame. Il primo è relativo alla competenza per valore dei comandanti di porto, fissata dalla legge n. 72 del 15 febbraio 1950 in lire 100 mila per le materie di cui agli articoli 589 e 603 del codice della navigazione. Tale competenza è stata sempre adeguata a quella dei pretori. L'altro settore da rivedere, in relazione all'odierna modifica, è quello, previsto dalla legge 19 dicembre 1949, n. 957, relativo agli onorari di avvocati e agli onorari e diritti di procuratori, per i quali sono oggi previsti determinati limiti, in rapporto ai limiti di valore che oggi si propone di modificare.

DI GIACOMO. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che allargando i limiti di competenza si avrebbe un ingorgo di cause specie nelle preture delle zone depresse dove una causa di 300 mila lire rappresenta spesso una causa di un certo valore.

Inoltre, mi sembra che nell'ultima legge approvata relativamente a questa materia vennero attribuite alla competenza del pretore tutte le cause di sfratto e relative a contratti di affitto di immobili.

MARTUSCELLI. Il limite massimo di competenza fissato per il pretore mi sembra eccessivo e in ogni caso si dovrebbe mantenere lo stesso rapporto tra conciliatore e pretore esistente prima della guerra. Sono, perciò, del parere di fissare i due limiti in 25 mila e 250 mila lire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non esiste nessuna specifica ragione per cui non si debba, in via di massima, adeguare il limite massimo rispetto alle competenze per valore monetario. Gli aumenti, però, non dovrebbero superare il ragguaglio monetario. Non mi pare perciò che la competenza del conciliatore possa essere troppo aumentata. Bisogna considerare che non tutti i valori monetari si sono spostati in egual misura, e sopratutto in base al costo della vita e al reddito delle categorie meno abbienti.

Bisogna tener presente che 50 mila lire oggi rappresentano uno stipendio di vaste

categorie di cittadini. Accetto, tuttavia, i limiti proposti dal relatore e dall'onorevole Martuscelli, nonché dall'onorevole Foderaro relativamente all'accertamento del limite del conciliatore in 25 mila lire. Circa le competenze del pretore dobbiamo non solo tener presente il ragguaglio monetario ma soprattutto considerare attentamente la carenza numerica dei magistrati di pretura. La situazione delle preture è quella che recentemente un noto magistrato ha illustrato in un articolo pubblicato sulla stampa quotidiana.

Posso aggiungere che in Italia su 957 uffici di pretura mancano 142 magistrati.

Questa carenza dipende dalla difficoltà di reperire i magistrati attraverso i pubblici concorsi.

FODERARO. I magistrati mancano pure nei tribunali.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si, ma nei tribunali ne mancano di meno. La colpa è anche della cattiva distribuzione alla quale, almeno in parte, si potrebbe ovviare con una revisione di carattere generale. Il concetto dovrebbe essere quello non di creare il magistrato laddove occorre, ma di tenercelo in ogni luogo in cui sia opportuno mantenere il rappresentante dello Stato, dato che il magistrato rappresenta il volto augusto della Giustizia nel quale tutti i cittadini si debbono riconoscere.

Comunque, noi accettiamo le modificazioni proposte, nei limiti sopra accennati, come modificazioni necessarie o per lo meno utili ma con notevole perplessità perché, effettivamente, la questione è seria e importante rispetto all'aggravarsi della mole di lavoro delle preture.

Per quanto riguarda le locazioni e gli sfratti, come ha giustamente osservato il collega Di Giacomo, dobbiamo introdurre la stessa formulazione della legge del 1949 che ha disciplinato questa materia.

FACCHIN, *Relatore*. Proporrei, allora, di modificare il testo del provvedimento, prendendo per base la legge 12 maggio 1949, n. 273, che portò un primo adeguamento e modificando solo i limiti di valore in essa contenuti con le nuove cifre.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'onorevole relatore, tenuto conto della discussione e del parere del rappresentante del Governo, propone di sostituire gli articoli della proposta di legge con i seguenti:

ART. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 25.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 250.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, 2° comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato alire 10.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Amatucci: Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture, e abrograzione della disposizione dell'articolo 7, comma II, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per ammissione al concorso per uditori giudiziari. (1466).

PRESIDENTE. Vi sarebbe ora all'ordine del giorno la proposta di legge del deputato Amatucci, relativa a « Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alla preture e abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma II, della legge 24 maggio 1951,

n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari ».

La IV Commissione finanze e tesoro ha fatto però pervenire una richiesta di proroga per esprimere il suo parere sul provvedimento. Sono pertanto d'avviso che si deve rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53. (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 ».

Onorevoli colleghi, su questo disegno di legge riferirò io stesso brevemente.

Con l'articolo 2 del decreto presidenziale 11 settembre 1950, n. 807, furono istituiti per i militari dell'Esercito, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e degli altri Corpi militari, in particolari condizioni di servizio, le integrazioni di vitto e generi di conforto da determinarsi con apposite tabelle.

I Ministeri dell'interno e delle finanze, per assicurare rispettivamente agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza un trattamento eguale a quello usato ai carabinieri, anziché presentare tabelle proprie, fanno riferimento alle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del ministero della difesa. Il presente provvedimento riconosce agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia per il periodo 1 luglio 1951-30 giugno 1953 il diritto alla integrazione di vitto e generi di conforto per una delle condizioni di servizio corrispondenti a quelle previste per lo stesso periodo dalle tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa al bilancio della spesa del Ministero della difesa. Provvedimento, che, fra l'altro, ha riportato l'adesione del Ministero del tesoro.

Trattandosi di un provvedimento quanto mai opportuno ed equo, esprimo senz'altro parere favorevole al suo accoglimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto stabiliti con le tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, sono concesse, dal 1° luglio 1951, alle identiche condizioni e nelle medesime quantità e qualità previste per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari dell'Esercito, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia venuti a trovarsi in una delle seguenti posizioni di servizio: allievi delle scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare atletiche; militari in servizio in sedi malariche; militari alle esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.730.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante storno per il medesimo importo dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministero del tesoro provvederà con proprio decreto ad effettuare la variazione suddetta.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

PERLINGIERI: « Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori ». (1253):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

«Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53». (1580).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Bottonelli, Breganze, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Concetti, Dante, Del Bo, Facchin, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Martuscelli, Mastino Gesumino, Murdaca, Musolino, Natali Lorenzo, Roselli, Rossi Paolo, Schirò.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI